

274.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	6625	(Emendamenti ed articolo aggiuntivo)	6615
Consiglio regionale (Trasmissione di documento)	6625	(Ordini del giorno)	6617
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) ..	6622	Missioni valedoli nella seduta del 9 novembre 1995	6621
Corte dei conti (Trasmissione di documento) ..	6625	Proposta di legge S. 359-B (Approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato) n. 2231-B:	
Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge)	6622	(Articolo 3)	6591
Disegno di legge di conversione n. 3156:		(Emendamenti)	6593
(Articolo unico)	6611	(Ordini del giorno)	6598
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	6611	Proposte di legge:	
(Articoli del relativo decreto-legge)	6611	(Adesione di deputati)	6621
		(Annunzio)	6621

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 359-B — SENATORI CAVAZZUTI
ED ALTRI — NORME PER LA CONCORRENZA E LA
REGOLAZIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ.
ISTITUZIONE DELLA AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ (APPROVATA DAL SE-
NATO, MODIFICATA DALLA CAMERA E NUOVAMENTE
MODIFICATA DAL SENATO) (2231-B)**

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO MODIFICATO DAL SENATO**ART. 3.**

(Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico).

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge.

2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonché le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorità accerta, inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interru-

zione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari e dalla chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono specificate nella tariffa. L'Autorità verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari, nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo.

3. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, rispettivamente comma 12, lettera e), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe nonché dei tributi ed altri oneri.

4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'articolo 2, comma 18, stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), nonché degli eventuali elementi di cui all'articolo 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiorna-

mento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta, la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di quindici giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni.

5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorità.

6. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, dall'Autorità.

7. I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dall'Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del com-

mercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette presentate all'ENEL spa entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'articolo 2, comma 12, lettera f), deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL spa restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche le voci con le seguenti: anche le componenti.

3. 1. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: anche le voci con le seguenti: anche gli elementi.

3. 2. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nonché le voci con le seguenti: nonché gli elementi.

3. 3. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nonché le voci con le seguenti: nonché le componenti.

3. 4. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: nonché le voci con le seguenti: nonché i sovrapprezzi.

3. 5. Luigi Marino, Carazzi.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: L'Autorità accerta fino alla fine del comma con le seguenti: L'Autorità verifica le modalità e l'entità monetaria dei rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari, nonché alla loro chiusura. Tale verifica si intende applicata esclusiva-

mente ai rimborsi previsti dalla normativa vigente. Conseguentemente i sovrapprezzi derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari, nonché alla loro chiusura non fanno parte delle tariffe di cui al presente comma.

3. 70. Scalia, Mattioli, Galletti, De Benetti, Turrone, Paissan.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: L'Autorità fino a: voci con le seguenti Finché ne sussistano i presupposti, i sovrapprezzi.

3. 6. Luigi Marino, Carazzi, Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: accerta con la seguente controlla.

3. 8. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: accerta con la seguente: riscontra.

3. 9. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: accerta con la seguente: verifica.

3. 10. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: accerta, con la seguente: conferma.

3. 31. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: accerta, con la seguente: attesta.

3. 32. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: accerta, con la seguente: appura.

3. 33. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: accerta, con la seguente: comprova.

3. 34. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: la sussistenza di con le seguenti: che vi siano i reali.

3. 35. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: sussistenza, con le seguenti: insistenza.

3. 36. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: sussistenza, con la seguente: reale esistenza.

3. 37. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: sussistenza con la seguente: esistenza.

3. 11. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: sussistenza con la seguente: evidenza.

3. 12. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: presupposti, con la seguente: fondamento.

3. 38. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: delle voci con le seguenti: delle componenti.

3. 13. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: delle voci con le seguenti: degli elementi.

3. 14. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Tali sovrapprezzi vengono specificati nella tariffa.

3. 15. Luigi Marino, Carazzi.

Al comma 2, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Tali elementi vengono specificati nella tariffa.

3. 18. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, sostituire il quarto periodo, con il seguente: Tali componenti vengono specificati nella tariffa.

3. 17. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: Tali voci vengono inserire le seguenti: tenute separate e.

3. 16. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: specificate con la seguente: definite.

3. 19. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: specificate con la seguente: fissate.

3. 20. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: specificate con la seguente: precisate.

3. 21. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: specificate con la seguente: stabilite.

3. 22. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: competenze, con la seguente: prerogative.

3. 39. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 3, sopprimere la parola: rispettivamente.

3. 40. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: delle voci di costo con le seguenti: dei sovrapprezzi.

3. 23. Luigi Marino, Carazzi.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: delle voci con le seguenti: elementi.

3. 41. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: delle voci con le seguenti: dei componenti.

3. 42. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12.

3. 43. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: funzioni con la seguente: attività.

3. 44. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: avviene per effetto di con le seguenti: dovrà prevedere.

3. 45. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: avviene per effetto di con le seguenti: sarà basata su.

3. 46. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: avviene per effetto di con le seguenti: deve essere computata con.

3. 47. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: avviene per effetto di con le seguenti: sarà conteggiata con.

3. 48. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: di calcolo.

3. 49. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: di calcolo con le seguenti: di computo.

3. 50. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

3. 25. Galdelli, Boghetta, Voccoli, Marco Rizzo, De Murtas.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dell'Autorità sentiti i soggetti esercenti il servizio e le associazioni degli utenti.

3. 24. Galdelli, Boghetta, Voccoli, Marco Rizzo.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: , a cura dei soggetti esercenti il servizio.

3. 52. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: , da parte dei soggetti esercenti il servizio.

3. 53. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: , a cura degli esercenti il servizio.

3. 54. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: , a cura dei soggetti abilitati al servizio.

3. 55. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: , a cura dei soggetti esercenti il servizio.

3. 56. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva verifica.

3. 57. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: a cura dei soggetti esercenti il servizio inserire le seguenti: , previo accordo con le organizzazioni nazionali dei consumatori maggiormente rappresentative.

3. 58. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: a cura dei soggetti esercenti il servizio inserire le seguenti: , previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. 59. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: a cura dei soggetti esercenti il

servizio *inserire le seguenti*: , previo accordo con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

3. 60. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dell'Autorità con le seguenti: di ogni singola Autorità.

3. 62. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dell'Autorità con le seguenti: di ogni Autorità.

3. 63. Galdelli, Boghetta, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Le concessioni di grande derivazione idroelettrica di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, sono rinnovate, alla scadenza, a titolo oneroso nel rispetto dei principi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:

a) per le imprese elettriche degli enti locali per la stessa durata della concessione di attività elettrica loro conferita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della presente legge;

b) fino ad un massimo di quaranta anni per i titolari che ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, effettuino i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione;

c) fino ad un massimo di venti anni per i titolari che si obblighino ad esercitare le derivazioni mantenendo i livelli di producibilità o di potenza degli ultimi dieci anni.

8-ter. Le medesime disposizioni si applicano, con effetto dalla data di scadenza

della concessione, alle derivazioni per le quali sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529.

8-quater. Le domande avanzate dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono preferite nei confronti delle altre domande di rinnovo, ivi comprese quelle già provvisoriamente autorizzate. La preferenza viene accordata a parità di condizioni, con particolare riguardo alle esigenze di compatibilità ambientale e paesaggistica, ai fini dell'esercizio, diretto o tramite enti o società partecipate, delle conseguenti attività elettriche.

3. 26.* Boghetta, Galdelli, Voccoli, De Murtas, Marco Rizzo.

* Il testo dell'emendamento Boghetta 3. 26 è stato riformulato nel corso della seduta.

Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:

8-bis. Le concessioni di grande derivazione idroelettrica di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, sono rinnovate, alla scadenza, a titolo oneroso nel rispetto dei principi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché dei principi e delle condizioni previste dagli artt. 29 e 30 della legge n. 36 del 5 gennaio 1994:

a) per le imprese elettriche degli enti locali per la stessa durata della concessione di attività elettrica loro conferita ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della presente legge;

b) fino ad un massimo di quaranta anni per i titolari che ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, effettuino i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione;

c) fino ad un massimo di venti anni per i titolari che si obblighino ad eserci-

tare le derivazioni mantenendo i livelli di producibilità o di potenza degli ultimi dieci anni.

8-ter. Le medesime disposizioni si applicano, con effetto dalla data di scadenza della concessione, alle derivazioni per le quali sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge 7 agosto 1982, n. 529.

8-quater. Le domande avanzate dalle province autonome di Trento e di Bolzano sono preferite nei confronti delle altre domande di rinnovo, ivi comprese quelle già provvisoriamente autorizzate. La preferenza viene accordata a parità di condizioni, con particolare riguardo alle esigenze di compatibilità ambientale e paesaggistica, ai fini dell'esercizio, diretto o tramite enti o società partecipate, delle conseguenti attività elettriche.

3. 27.* Galdelli, Boghetta, Voccoli,
Marco Rizzo.

* Il testo dell'emendamento Galdelli 3. 27 è stato riformulato nel corso della seduta.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Le concessioni di grande derivazione idroelettrica di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, sono rinnovate.

3. 30.
Boghetta, Galdelli.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Le concessioni sono rinnovate fino ad un massimo di quaranta anni per i titolari che ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, effettuino i necessari lavori di potenziamento o di ristrutturazione.

3. 28.
Boghetta, De Murtas.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Le concessioni sono rinnovate fino ad un massimo di venti anni per i titolari che si obblighino ad esercitare le derivazioni mantenendo i livelli di producibilità o di potenza degli ultimi dieci anni.

3. 29.
Galdelli, Boghetta.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premessi che:

il Governo intende accelerare il processo di dismissione di ENI, ENEL, STET, senza tenere conto delle numerose e autorevoli voci che chiedono di anteporre alla procedura di vendita la formulazione di un piano produttivo che salvaguardi la rilevanza strategica delle società in questione per l'economia nazionale;

i proventi fino a oggi introitati a seguito delle dismissioni di IMI e INA sono stati finora solamente contabilizzati e non impiegati per acquistare titoli da debito pubblico;

l'attuale sottovalutazione della moneta nazionale rischia di portare a una svendita di una parte fondamentale del patrimonio nazionale;

impegna il Governo

a sospendere ogni procedura di dismissioni ulteriore fino a quando la Camera non avrà adottato specifiche determinazioni in ordine alle scelte strategiche di politica industriale, che costituiscono una pre-condizione indispensabile.

(9/2231-B/1)
Carazzi, Luigi Marino.

La Camera,

premessi che:

la gestione della produzione e della distribuzione operata da soggetti privati avrebbe inevitabilmente un obiettivo di massimizzazione del profitto;

in molte regioni italiane coesistono fonti di energia non rinnovabili e rinnovabili e che queste ultime possono risultare non competitive almeno nel breve periodo;

impegna il Governo

a garantire la scelta a favore delle fonti di energia rinnovabili, che hanno un minore impatto ambientale.

(9/2231-B/2)

Cocci.

La Camera,

considerata la necessità di stabilire condizioni tariffarie per le utenze che impiegano energia di processo come materia prima, in attesa della liberalizzazione dell'acquisto diretto anche all'estero dell'energia elettrica da parte della grande utenza;

impegna il Governo

affinché in sede di attuazione della presente legge le « voci » non attinenti ai costi, ma derivanti dagli oneri per la reintegra del nucleare, l'incentivazione della nuova energia, il rimborso di oneri fiscali, non si applichino all'energia utilizzata come materia prima nei processi industriali elettrochimici ed elettrometallurgici di cui ai provvedimenti CIP 17/90 e 15/93, energia non assoggettata a imposizione fiscale di alcun genere, come stabilito dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1995, n. 349;

perché, per le medesime utilizzazioni di cui sopra, tenuto conto dei costi nelle ore di minore carico, i costi relativi all'utilizzazione dei combustibili ed acquistati di energia importata siano modulati

secondo la tariffa multioraria, ovvero ridotti al 50 per cento per i prelievi nelle ore vuote.

(9/2231-B/3)

Godino, Mario Caruso, Michielon.

La Camera,

premessi che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/4)

Galdelli.

La Camera,

premessi che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto, per la durata di 15 anni, dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/5)

De Murtas.

La Camera,

premessi che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto, per la durata di 16 anni, dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/6)

Muzio.

La Camera,

premessi che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto, per la durata di 17 anni, dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/7)

Valpiana.

La Camera,

premessi che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto, per la durata di 18 anni, dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/8)

Lenti.

La Camera,

premessi che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto, per la durata di 19 anni, dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/9)

Moroni.

La Camera,

premesso che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto, per la durata di 20 anni, dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/10)

Vendola.

La Camera,

premesso che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto, per la durata di 21 anni, dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/11)

De Angelis.

La Camera,

premesso che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto, per la durata di 22 anni, dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/12)

Marco Rizzo.

La Camera,

premesso che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto, per la durata di 23 anni, dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/13)

Saia.

La Camera,

premesso che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto, per la durata di 24

anni, dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/14)

Bellei Trenti.

La Camera,

premessi che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto, per la durata di 25 anni, dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/15)

Voccoli.

La Camera,

premessi che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto, per la durata di 26 anni, dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/16)

Barzanti.

La Camera,

premessi che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto, per la durata di 27 anni, dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/17)

Nardini.

La Camera,

premessi che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto, per la durata di 28 anni, dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite

venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/18)

Pistone.

La Camera,

premessi che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto, per la durata di 29 anni, dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/19)

Brunetti.

La Camera,

premessi che:

il sistema elettrico ha una valenza strategica per lo sviluppo economico del Paese,

impegna il Governo:

1) a far sì che il controllo dell'ENEL venga mantenuto, per la durata di 30 anni, dal Ministero del tesoro attraverso il possesso del 51 per cento delle azioni della società;

2) a far sì che il limite massimo al possesso di azioni ENEL di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1994, n. 474, venga fissato all'1 per cento e che tale limite venga elevato al 5 per cento per gli investimenti diretti dei fondi pensione.

(9/2231-B/20)

Grimaldi.

La Camera,

premessi che:

il Comitato dei Ministri per le privatizzazioni ha affermato di aver concluso la prima fase dal proprio lavoro sull'assetto dell'industria elettrica nazionale, in vista della privatizzazione dell'Enel spa;

conseguentemente il medesimo Comitato ha messo a punto un preciso calendario e una serie di proposte imperniate sulla separazione dell'attività di produzione da quelle di trasmissione e distribuzione con la dismissione, entro tre anni dal collocamento, di una quota adeguata degli esistenti impianti di produzione dell'ENEL; sulla riorganizzazione della funzione di dispacciamento in un organismo autonomo ed indipendente con il compito, ulteriore, di assegnare nuove capacità produttive stabilendo opportune salvaguardie contro il costituirsi di posizioni dominanti di singoli operatori; sulla presentazione in Parlamento di una nuova legge delega per il riordino della normativa in materia di concessioni e liberalizzazioni; sull'applicazione di una tariffa unica su tutto il territorio nazionale; sulla vendita di tutto l'Enel, se le condizioni di mercato lo permetteranno, entro il mese di giugno 1995;

dalla decisione, succintamente riportata, non traspare alcun preciso orientamento su questioni assai rilevanti quali: a) l'alto livello di indebitamento dell'Enel e i mezzi per farvi fronte, problema che, se non affrontato, può portare a un massiccio aumento delle tariffe e, dal punto di vista degli obiettivi posti a base delle privatizzazioni, al probabile insuccesso di tutta l'operazione; b) le caratteristiche dell'Authority di controllo, rispetto alla quale affiora ora l'idea che il dispacciamento si trasformi, da mezzo tecnico di funzionamento del sistema elettrico, in mezzo politico di controllo dell'esistenza di condizioni di monopolio e di garanzia della concorrenza; c) l'assetto societario dell'Enel che, com'è noto, è

argomento dibattuto e controverso; d) la durata e le caratteristiche salienti degli atti di concessione, salva la precisazione che vi saranno delle concessioni dirette con ciascuno dei soggetti che svolgeranno attività nel settore;

dalla decisione appare, ancora, una immotivata affermazione sul rafforzamento della capacità competitiva, anche internazionale, del sistema elettrico italiano quale risulterà dalla privatizzazione proposta, decisamente in contrasto sia con l'osservazione degli esperti della banca d'affari Kleinwort Benson, incaricata della valutazione dell'Enel che « gli investitori apprezzeranno l'opportunità di investimento in una utility come l'Enel che è un nome già conosciuto sui mercati nazionali e internazionali », sia con l'osservazione intuitiva che la grande dimensione porta con sé una capacità finanziaria e una struttura ingegneristica che procurano vantaggi nei mercati internazionali;

anche sotto il profilo del recupero di efficienza del settore elettrico nazionale e della riduzione delle tariffe che ne potrebbe discendere la disarticolazione in sé dell'Enel porterà più probabilmente a un esito negativo perché il possibile beneficio derivante dall'eventuale miglioramento dei costi di gestione (costituenti, peraltro, una quota assai bassa rispetto ai costi di investimento) sarà annullato dal probabile peggioramento delle condizioni di acquisto dei combustibili, dato che le condizioni raggiunte dall'Enel non potrebbero essere mantenute da produttori minori;

del resto, in termini di sistema elettrico nazionale e di valorizzazione delle opportunità energetiche presenti nel nostro Paese la produzione di terzi è già assicurata anche se essa si è finora svolta non attraverso il meccanismo della libera concorrenza quanto, piuttosto, attraverso accordi con l'Enel e garanzie di prezzo nonché, ancora una volta, con una non piena utilizzazione delle possibilità offerte dall'innovazione tecnologica e dalle fonti rinnovabili;

in definitiva la decisione assunta dai tre Ministri preposti alle privatizzazioni sembra non sufficientemente ponderata né suffragata da analisi di buon livello, rendendo evidenti i tratti dell'improvvisazione e, in certa misura, dell'irresponsabilità cosicché diventa urgente che il Parlamento riorienti l'attività di governo nel settore elettrico;

impegna il Governo a riferire:

1) sui contenuti degli studi cui i citati Ministri fanno riferimento per suffragare la loro decisione, nei quali, secondo quanto essi hanno affermato, sono state esaminate attentamente le esperienze di altri Paesi, sono state vagliate le diverse alternative proposte, analizzandole sotto il profilo industriale, finanziario gestionale e del collocamento dall'Enel spa;

2) sulla convenienza o meno per il Paese di proseguire sulla strada della privatizzazione dell'Enel e per verificare se non vi sia, invece, la necessità e l'urgenza di esaminare i veri problemi del sistema elettrico al fine di delineare una riforma dell'Enel che consenta sia di cambiare un *management* cui sono in gran parte addebitabili le inefficienze e debolezze che affliggono il sistema elettrico e quello dei processi energetici tecnologicamente avanzati, sia di orientare la produzione e l'uso della energia elettrica secondo moderni criteri di razionalità e di risparmio nelle modalità di consumo, di complementarietà tra le diverse fonti, di tutela ambientale, di innovazione organizzativa e tecnologica;

3) su come evitare che da un monopolio pubblico nasca un monopolio privato e/o si creino numerose nicchie protette per investitori inefficienti e garantiti praticando, al contrario, la strada della diffusione di aziende energetiche territoriali pubbliche, le quali siano in grado, di concerto con l'Enel riformata, di orientare democraticamente ed efficiente-

mente lo sviluppo sostenibile della società nazionale.

(9/2231-B/21)

Diliberto.

La Camera

premessi che:

la legge sull'*Authority* costituisce uno dei passaggi decisivi per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità quali l'energia e le telecomunicazioni;

all'indomani dell'approvazione dell'*Authority* si avvierebbero i processi di privatizzazione di un patrimonio pubblico immenso identificabile in aziende quali ENI, ENEL, STET che occupano circa 30.000 persone, che controllano i settori strategici per autonomia di ogni economia nazionale quali l'energia e le telecomunicazioni;

la privatizzazione di questi settori dell'economia produrrebbe conseguenze devastanti in riferimento all'autonomia, all'indipendenza nazionale, alle stesse forme di democrazia, alle scelte di sviluppo del Paese;

la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, considerati alla stregua di qualsiasi prodotto di mercato avrebbe effetti pesantemente negativi sul tessuto sociale del Paese mettendo in discussione il soddisfacimento di bisogni primari e fondamentali di tutti i cittadini anche con il taglio dei servizi e l'aumento delle tariffe;

il controllo pubblico dei settori energetico e delle telecomunicazioni ha svolto un ruolo decisivo per uno sviluppo più equilibrato del Paese e nel garantirne l'autonomia;

le tre società pubbliche operanti in questi settori (ENEL, ENI, STET) necessitano di profondi e radicali interventi di riforma in considerazione della logica spartitoria e clientelare con cui sono stati per decenni gestite ed anche di scelte sbagliate di cui sono state artefici;

ENEL, ENI, STET non sono aziende allo sfascio, anzi producono utili

consistenti e sono considerate sicuramente competitive sui mercati internazionali;

quelli energetico e delle telecomunicazioni sono settori nei quali la riqualificazione dell'intervento pubblico ed una adeguata politica di finanziamento e ricerca potrebbero contribuire a far superare l'attuale situazione di dipendenza, in primo luogo tecnologica, del nostro Paese nella attuale divisione internazionale del lavoro;

la privatizzazione dei settori energetico e delle telecomunicazioni non solo non ha alcuna giustificazione di tipo economico e di bilancio, ma è contraria agli interessi generali del Paese;

la privatizzazione di ENEL, ENI, STET si configura esclusivamente come un affare di dimensioni senza precedenti per grandi gruppi economici privati nazionali e stranieri ai quali verrebbe svenduto un patrimonio pubblico immenso;

con l'operazione Super Gemina si sono avviati processi di concentrazione economico-finanziaria senza precedenti, di una portata tale per cui oggi solo alcuni grandi gruppi stranieri e un solo grande gruppo nazionale (facente capo a Mediobanca-Fiat) sarebbero in grado di acquisire imprese pubbliche come ENEL o STET;

i processi di privatizzazione che si avvierebbero immediatamente dopo l'approvazione dell'*Authority*, ad iniziare da ENEL, si verificherebbero completamente al di fuori di un reale potere decisionale del Parlamento in rapporto agli assetti proprietari, alla necessità del controllo pubblico, alla configurazione del settore energetico;

la legislazione vigente in tema di dismissioni ha consentito che, al di fuori di ogni discussione e controllo parlamentare, persino senza alcuna informazione al Parlamento, si realizzassero operazioni quali la privatizzazione-svendita di banche pubbliche come COMIT e CREDIT e Mediobanca, propedeutiche alla realizzazione di SuperGemina;

le dismissioni siano ad oggi realizzate e quelle programmate si traducono in colpi pesantissimi all'occupazione: ci si riferisce alla siderurgia, al settore alimentare (SME), ai pesantissimi tagli occupazionali che si stanno realizzando in STET ai fini della privatizzazione;

impegna il Governo:

a sospendere immediatamente tutti i programmi e le procedure volti a realizzare la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità e di settori strategici dell'economia (ENI, ENEL, STET);

a riferire al Parlamento sui processi di dismissione sino ad oggi attuati e sulle reali e dettagliate intenzioni in materia;

ad affrontare una organica e globale discussione sulle privatizzazioni in modo tale da giungere alla definizione di un piano strategico, al quale il Governo si attenga, che definisca:

1) le imprese da privatizzare e le modalità di privatizzazione;

2) le imprese da privatizzare parzialmente rimanendo sotto controllo pubblico;

3) le imprese in settori strategici da mantenere integralmente sotto controllo pubblico.

(9/2231-B/22)

Boghetta.

La Camera,

premesso che

lo Statuto di Autonomia per la regione Trentino-Alto Adige del 1948 prevedeva il diritto di preferenza, « a parità di condizioni », della regione nelle concessioni di grande derivazioni;

in forza della misura n. 30 del Pacchetto per l'Alto Adige tale diritto veniva trasferito in capo alle province autonome di Trento e Bolzano;

in occasione della chiusura del *Pacchetto delle misure a favore delle po-*

polazioni altoatesine nel 1992 il Governo si impegnava ad emanare un decreto legislativo, in base all'articolo 107 dello Statuto Trentino-Alto Adige, conforme agli accordi italo-austriaci di Copenaghen del 1969;

il Governo durante il dibattito svoltosi al Senato ha dichiarato di voler regolamentare le concessioni di grande derivazione idroelettrica, di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, con un apposito disegno di legge;

il Governo si è impegnato nel processo di privatizzazione dell'Enel S.p.A. ad assicurare una maggiore partecipazione delle aziende municipalizzate nella produzione di energia elettrica;

impegna il Governo

affinché in caso di rinnovo delle concessioni di grande derivazione idroelettrica, di cui alla legge 7 agosto 1982, n. 529, le domande avanzate dalle province autonome di Trento e Bolzano siano preferite, a parità di condizioni, nei confronti delle altre domande di rinnovo presentate esclusivamente nell'ambito territoriale delle due province autonome, ivi comprese quelle già provvisoriamente autorizzate. A salvaguardare le prerogative delle province autonome di Trento e Bolzano in occasione della privatizzazione dell'Enel S.p.A.

(9/2231-B/23)

Brugger, Zeller, Widmann, Fontan.

La Camera,

considerato che dal testo del progetto di legge e dalla relativa discussione emerge la volontà del Parlamento di procedere nella direzione della privatizzazione del settore elettrico che non si risolva in un mero passaggio di proprietà; che, anzi, è chiara la volontà di procedere

ad una liberalizzazione del mercato come scelta strategica;

considerato che già con un ordine del giorno approvato il 20 luglio 1995 la Camera impegnava il Governo a « rendere separate le attività di produzione, trasmissione e distribuzione delle società concessionarie, in termini sia contabili che amministrativi, allo scopo di assicurare maggiori condizioni di trasparenza, evitare forme di sussidi incrociati, rendere paritarie le condizioni di accesso alla rete di trasmissione »;

considerato che tali obiettivi possono più agevolmente essere perseguiti attraverso interventi mirati e diversi per ciascuna funzione del sistema elettrico e, quindi, articolando le concessioni che costituiscono lo strumento essenziale per costruire in modo razionale e coerente in nuovo sistema elettrico nazionale,

impegna il Governo

a rendere effettivamente separate le attività di produzione, trasmissione e distribuzione delle società concessionarie non

solo in termini contabili e amministrativi ma rilasciando altresì diverse e separate concessioni.

(9/2231-B/24)

Peraboni.

La Camera,

visto l'articolo 2, comma 3, che prevede che più autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città;

considerato che appare auspicabile la creazione di un assetto « reticolare » degli istituti pubblici che oggi hanno sede nella capitale,

impegna il Governo

a procedere fin dalla costituzione della prima autorità verso un decentramento di queste istituzioni, individuando tra le città italiane quella che, in relazione alle infrastrutture offerte ed all'ambiente socio-economico circostante, appare la più idonea ad ospitare un'autorità.

(9/2231-B/25)

Roscia, Peraboni, Graticola, Ar-righini.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON
MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE
1995, N. 390, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI
IN MATERIA DI PREZZI DI SPECIALITÀ MEDICINALI,
NONCHÉ IN MATERIA SANITARIA (3156)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1994, n. 186, 23 maggio 1994, n. 305, 22 luglio 1994, n. 461, 19 settembre 1994, n. 544, 18 novembre 1994, n. 635, 21 gennaio 1995, n. 20, 22 marzo 1995, n. 86, 19 maggio 1995, n. 184, e 21 luglio 1995, n. 294, nonché del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni in materia sanitaria.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 4, le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 1995 ».

All'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, la persona responsabile di cui al comma 1, lettera b), dello stesso articolo è tenuta a sovrintendere alle operazioni concernenti

il movimento in entrata e in uscita, la custodia e la conservazione dei medicinali senza obbligo di orario ».

L'articolo 8 è soppresso.

L'articolo 9 è soppresso.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

1. Fino a che non abbia luogo la determinazione dei prezzi ai sensi della deliberazione del CIPE indicante i criteri per la fissazione del prezzo medio europeo dei farmaci, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le specialità medicinali collocate nelle classi di cui alle lettere a) e b) del comma 10 dello stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, vengono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, che siano stati giudicati dalla Commissione unica del farmaco compatibili con i vincoli di spesa farmaceutica previsti dalla medesima legge n. 537 del 1993.

2. A partire dal 22 marzo 1995 i prezzi dei farmaci di cui alla lettera c) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono liberamente determinati dalle imprese produttrici e sono unici su tutto il territorio nazionale.

3. Fino al 20 novembre 1995 i prezzi dei farmaci di cui al comma 2 non

possono subire variazioni di aumento superiore al dieci per cento al netto delle aliquote IVA, rispetto ai prezzi in vigore alla data del 20 marzo 1995.

4. I prezzi dei farmaci di nuova registrazione e le variazioni di prezzo relative ai farmaci già registrati devono essere comunicati alla segreteria del CIPE trenta giorni prima della loro applicazione. Gli uffici tecnici della segreteria del CIPE predispongono, entro il 30 giugno 1995, una relazione sull'andamento del settore relativo ai farmaci collocati nella classe di cui alla lettera *c)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Le imprese, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, devono uniformare i prezzi in base alle precedenti disposizioni.

ARTICOLO 2.

1. La Commissione unica del farmaco adotta, nella classificazione dei medicinali, le linee guida contenute nell'allegato 1 al provvedimento della stessa Commissione del 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, in attuazione dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

ARTICOLO 3.

1. Il CIPE fissa i criteri per la definizione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali, compresi i farmaci preconfezionati prodotti industrialmente, rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ed emana la conseguente disciplina, stabilendo le procedure relative al regime di sorveglianza applicabile.

2. Qualora l'organo incaricato della sorveglianza, durante l'azione di monitoraggio del sistema e di verifica anche a campione dei singoli prezzi, svolta secondo i criteri e la procedura stabiliti dal CIPE, riscontri casi di non corretta applicazione dei criteri medesimi, ne dà

comunicazione al Ministero della sanità. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può disporre il trasferimento dei farmaci di cui al primo periodo del presente comma nella classe di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero il mantenimento degli stessi farmaci nelle classi di cui alle lettere *a)* o *b)* del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, limitandone la rimborsabilità al livello di prezzo determinato in base ai criteri di cui al primo periodo del presente comma.

3. Per le specialità non confrontabili il CIPE indica le forme ed i metodi per l'individuazione dei prodotti simili ai fini della determinazione dei relativi prezzi.

4. Qualora l'applicazione delle forme e dei metodi di cui al comma 3 non consenta la determinazione del prezzo in ottemperanza ai criteri fissati dal CIPE, le specialità non confrontabili sono commercializzate ai prezzi indicati dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio e sottoposte al giudizio di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 1.

ARTICOLO 4.

1. Per l'anno 1995 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale, sono iscritti alla unità sanitaria locale del comune ove abbiano effettiva dimora.

ARTICOLO 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le parole: « Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso » sono sostituite dalle seguenti: « Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, o medicinali di cui detiene autorizzazione all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso ».

ARTICOLO 6.

1. Il riferimento alla normativa vigente relativamente alle prestazioni idrotermali, di cui al Piano sanitario nazionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994, si intende comprensivo anche dei regimi termali speciali INPS e INAIL.

ARTICOLO 7.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. - 1. L'Associazione italiana della Croce rossa ha ad ogni effetto di legge qualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e, in quanto tale, è soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici. »

2. Lo statuto della Croce rossa italiana deve essere approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Il controllo della Corte dei conti sulla Croce rossa italiana è esercitato nelle forme di cui all'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ARTICOLO 8.

1. Ai fini della separazione delle contabilità degli esercizi 1994 e precedenti da quella dell'esercizio 1995, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico provvedono, entro il 31 dicembre 1995, alla ricognizione delle situazioni creditorie e debitorie effettivamente sussistenti al 31 dicembre 1994, ancorché non susseguenti a provvedimenti di accertamento e di impegno, che dovranno formare oggetto di apposita deliberazione da parte del commissario straordinario per l'iscrizione nella relativa gestione stralcio, distintamente per ogni esercizio finanziario di riferimento.

ARTICOLO 9.

1. Le regioni e le province autonome provvedono a consolidare le risultanze finanziarie delle contabilità degli esercizi degli anni 1994 e precedenti, derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 261, in un unico rendiconto che deve essere trasmesso, entro sessanta giorni dal termine di ogni esercizio, ai Ministeri della sanità e del tesoro.

2. Analogamente, le regioni e le province autonome provvedono a consolidare in un unico rendiconto finanziario le risultanze delle gestioni stralcio di cui all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, qualora diverse da quelle di cui al comma 1.

3. Per le gestioni di cui al presente articolo non sussiste l'obbligo della rendicontazione trimestrale previsto dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

4. A partire dall'esercizio finanziario 1995, la rendicontazione di cui all'articolo

50 della citata legge n. 833 del 1978 delle gestioni ordinarie delle aziende sanitarie ed ospedaliere va effettuata al 30 giugno ed al 31 dicembre.

ARTICOLO 10.

1. Ai commi 2 e 10 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 ».

2. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, è abrogato.

3. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, si applicano i criteri previsti dai capitoli dal I al X dell'allegato al citato decreto legislativo n. 530 del 1992.

4. Le metodiche d'analisi per la determinazione dei requisiti igienico-sanitari dei molluschi bivalvi vivi sono adottate con decreto del Ministro della sanità.

ARTICOLO 11.

1. L'articolo 22 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Art. 22. — 1. Gli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, autorizzati ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, che abbiano presentato istanza di riconoscimento CEE o la inoltrino entro il 31 ottobre 1995, possono proseguire la loro attività fino alla conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.

2. L'istruttoria per il riconoscimento di cui al comma 1 deve concludersi entro il 31 dicembre 1995.

3. Gli stabilimenti di cui al comma 1 aventi struttura e capacità di produzione industriale, che, nel presentare istanza di riconoscimento CEE, abbiano segnalato o segnalino la necessità di adeguarsi ai requisiti strutturali di cui agli allegati A e B, o di costruire un nuovo stabilimento

destinato a sostituire quello in esercizio, devono completare i lavori e trasmettere all'autorità competente la documentazione necessaria per il rilascio del riconoscimento di idoneità, entro il 31 ottobre 1995.

4. Quando, ai sensi del comma 3, i titolari degli stabilimenti segnalano la necessità di costruire un nuovo stabilimento destinato a sostituire quello in esercizio, devono trasmettere all'autorità competente la seguente documentazione:

a) il progetto del nuovo stabilimento;

b) la concessione edilizia o il protocollo di presentazione della richiesta al competente ufficio comunale per il rilascio della medesima.

5. Salvo quanto previsto dal comma 2, la procedura per il riconoscimento di cui al presente articolo si effettua con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 8; tuttavia, nell'ipotesi prevista dal comma 3, il riconoscimento può essere rilasciato sulla base del verbale dell'ispezione allo stabilimento effettuata dai servizi veterinari della azienda sanitaria locale, recante motivato parere favorevole.

6. Fino alla conclusione dell'istruttoria, i prodotti provenienti dagli stabilimenti indicati nel presente articolo possono essere commercializzati solo nel territorio nazionale.

7. Con decreto del Ministro della sanità viene determinata la documentazione da presentare ai sensi del presente articolo.»

2. Al decreto ministeriale 11 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre 1993, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti per la produzione dei prodotti di origine animale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, autorizzati ai sensi della legge 30

aprile 1962, n. 283, previa presentazione al Ministero della sanità dell'istanza di riconoscimento CEE ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del citato decreto legislativo e successive modificazioni »;

b) all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), le parole: « 30 giugno 1995 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 1995 ».

3. All'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 16 dicembre 1994, le parole: « Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 ottobre 1995 ».

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli stabilimenti disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, non possono essere più rilasciate, per i profili disciplinati dallo stesso decreto legislativo, autorizzazioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

ARTICOLO 12.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. A partire dal 1° gennaio 1996 i prezzi dei farmaci di cui alla lettera c) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24

dicembre 1993, n. 537, sono determinati in base al prezzo medio europeo.

1. 1.

Saia, Nardini.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 novembre 1995 con le seguenti: 30 marzo 1996.

1. 3.

Saia, Nardini.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 novembre 1995 con le seguenti: 30 giugno 1995.

1. 2.

La Commissione.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

Le prestazioni sanitarie rese direttamente dal Servizio sanitario nazionale sono dispensate dall'obbligo di fatturazione e di registrazione a norma dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

1. 01.

Governo.

ART. 3.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le cessioni dei farmaci di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non sono considerate cessioni di beni, ai sensi del terzo comma, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633.

3. 1. Olivieri, Giulio Conti, Vincenzo Basile.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Qualora esistano nel prontuario farmaceutico nazionale farmaci classificati in fasce A) e B) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che hanno identica composizione e uguale quantitativo di prodotto nelle confezioni, il Ministro, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone la cancellazione dei prodotti recanti prezzo maggiore, nel caso in cui le ditte, entro tale termine, non abbiano provveduto alla modifica del prezzo.

3. 2.

Saia, Nardini.

ART. 7.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 al primo comma, dopo le parole: « chiusura di ciascun anno finanziario » sono inserite le seguenti: « , anche per ciascuno dei comitati regionali e provinciali » e dopo le parole: « del conto consuntivo » sono inserite le seguenti: « anche di ciascuno dei comitati regionali e provinciali ».

1-ter. Il Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta in Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria dell'associazione della CRI predisposta in base alla documentazione inviata annualmente dalla medesima associazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, come modificato dal presente articolo.

1-quater. I trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato alla Associazione della Croce rossa italiana sono disposti previa verifica sulla congruità e sulla trasparenza delle spese sostenute.

* 7. 1. Provera, Calderoli, Sticotti, Ceresa.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613 al primo comma, dopo le parole: « chiusura di ciascun anno finanziario » sono inserite le seguenti: « , anche per ciascuno dei comitati regionali e provinciali » e dopo le parole: « del conto consuntivo » sono inserite le seguenti: « anche di ciascuno dei comitati regionali e provinciali ».

1-ter. Il Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta in Parlamento una relazione sulla gestione finanziaria dell'associazione della CRI predisposta in base alla documentazione inviata annualmente dalla medesima associazione ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, come modificato dal presente articolo.

1-quater. I trasferimenti di risorse finanziarie dallo Stato alla Associazione della Croce rossa italiana sono disposti previa verifica sulla congruità e sulla trasparenza delle spese sostenute.

* 7. 2. Lumia, Beebe Tarantelli, Caccavari Rocco, Cornacchione Milella, Giacco, Giannotti, Guerzoni, La Cerra, Mignone, Perinei, Rinaldi, Tanzarella, Torre.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il personale non di ruolo assunto a tempo indeterminato il 1° luglio 1986 ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 207 del 1985 e quello iscritto nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti dalla legge n. 730 del 1986 con decorrenza 1° giugno 1989, è inquadrato nel ruolo organico dell'Associazione della Croce rossa italiana nelle qualifiche attribuite all'atto dell'assunzione con riconoscimento dell'anzianità.

** 7. 3. Lumia, Rinaldi, Scermino, Tanzarella, Torre, Caccavari, Pe-

rinei, Giacco, Beebe Taran-
telli, Cornacchione Milella,
Giannotti, Guerzoni, La
Cerra, Mignone.

*Dopo il comma 3, aggiungere il se-
guente:*

3-bis. Il personale non di ruolo assunto a tempo indeterminato il 1° luglio 1986 ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 207 del 1985 e quello iscritto nei ruoli speciali ad esaurimento istituiti dalla legge n. 730 del 1986 con decorrenza 1° giugno 1989, è inquadrato nel ruolo organico dell'Associazione della Croce rossa italiana nelle qualifiche attribuite all'atto dell'assunzione con riconoscimento dell'anzianità.

** 7. 4.

Saia, Nardini.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che la spesa farmaceutica per il 1995 ha sfondato il tetto di 9.000 miliardi stabilito dalla legge n. 724 del 1994,

impegna il Governo

a concorrere con proprie iniziative a definire una innovativa politica del farmaco che, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica, non determini oneri aggiuntivi a carico dei cittadini.

(9/3156/1)

« Calderoli, Rinaldi, Colombini,
Saia, Giulio Conti ».

La Camera,

premesso che:

alcune sostanze di alto valore terapeutico a causa del basso prezzo rischiano di scomparire dal commercio;

proprio l'alto valore terapeutico di tali sostanze impone allo Stato di garantirne la produzione e la distribuzione su tutto il territorio nazionale;

impegna il Governo

a redigere, sentita la Commissione unica del farmaco, un elenco di sostanze farmaceutiche di particolare valore terapeutico, in uso da oltre quindici anni, delle quali deve essere assicurato la produzione e la distribuzione su tutto il territorio nazionale a tutte le farmacie ospedaliere e alle farmacie pubbliche e private, e ad emanare la normativa per assicurare la produzione e la distribuzione delle sostanze farmaceutiche di particolare valore terapeutico anche attraverso convenzionamento con industrie di prodotti farmaceutici e/o preparati galenici.

(9/3156/2)

« Saia, Nardini, Valpiana ».

La Camera,

impegna il Governo

a concorrere con proprie iniziative anche di carattere legislativo affinché le cessioni dei farmaci di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1993, n. 537, non siano considerate cessione di beni ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633.

(9/3156/3)

« Giulio Conti, Olivieri, Gramazio, Vincenzo Basile ».

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 9 novembre 1995.**

Acierno, Bono, Bracco, Canesi, Caveri, Cecchi, Evangelisti, Gori, Gubert, Lembo, Leonardelli, Manzini, Martusciello, Morselli, Olivo, Parisi, Perale, Porcari, Provera, Tofani.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 8 novembre 1995 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

ZEN: « Istituzione della provincia di Bassano del Grappa » (3357);

BERGAMO: « Istituzione di una casa da gioco nei comuni di Acquappesa e di Spezzano della Sila » (3358);

GATTO ed altri: « Riforma della sanità militare » (3359);

OBERTI: « Introduzione dell'articolo 1-bis della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in materia di società cooperative di lavoro e di servizi » (3360);

LA VOLPE: « Norme per contrastare l'infiltrazione della criminalità nell'economia e per il coordinamento dell'azione di contrasto al fenomeno del riciclaggio » (3361);

COSTA: « Norme per il lavoro obbligatorio dei condannati con sentenza definitiva » (3362);

PALEARI: « Disposizioni agevolative in materia di detassazione degli utili reinvestiti » (3363);

ALIPRANDI: « Norme per la cessione in proprietà di alloggi siti nel territorio del piovese » (3364);

ALIPRANDI: « Norme per la concessione del visto d'ingresso in territorio italiano a cittadini albanesi per motivi di lavoro » (3365);

MONTICONE: « Modifica dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, in materia di diffusione di immagini contrarie al pudore o alla pubblica decenza » (3366);

ALIPRANDI: « Norme per il rilascio dei visti turistici d'ingresso sul territorio italiano a cittadini albanesi » (3367);

SORIERO: « Legge quadro per le politiche regionali » (3368).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge BIELLI ed altri: « Delega al Governo per l'istituzione della tessera elettorale » (3182)(annunziata nella seduta del 29 settembre 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato MATTIOLI.

La proposta di legge SBARBATI: « Concessione di un contributo straordinario dello Stato e norme per il funzionamento dell'Istituto "Domus Mazziniana" in Pisa » (3020)(annunziata nella seduta del 3 agosto 1995) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati MAZZUCA, SPINI, BRACCI MARINAI.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 372, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 372, recante disciplina operativa, concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT » (3096).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

A norma dell'articolo 30, comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte costituzionale ha trasmesso:

con lettera in data 18 ottobre 1995 copia della sentenza n. 438 del 18 ottobre 1995 (doc. VII, n. 537) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 146, primo comma, numero 3, del codice penale aggiunto dall'articolo 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139 convertito dalla legge 14 luglio 1993 n. 222 nella parte in cui prevede che il differimento ha luogo anche quando l'espiazione della pena possa avvenire senza pregiudizio della salute del soggetto e di quella degli altri detenuti;

con lettera in data 18 ottobre 1995 copia della sentenza n. 439 del 18 ottobre 1995 (doc. VII, n. 538) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 286-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone ivi indicate anche quando sussistono le esigenze cautelari di

eccezionale rilevanza di cui all'articolo 275, comma 4, del medesimo codice, e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella degli altri detenuti;

con lettera in data 18 ottobre 1995 copia della sentenza n. 440 del 18 ottobre 1995 (doc. VII, n. 539) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 724, primo comma, del codice penale, limitatamente alle parole: « o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato »;

con lettera in data 24 ottobre 1995 copia della sentenza n. 444 del 18 ottobre 1995 (doc. VII, n. 540) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 52, secondo comma, lettera b) del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto di donazione di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta;

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 52, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, sollevata, in riferimento agli articoli 24, primo comma, 3 e 113, secondo comma, della Costituzione dal pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

con lettera in data 26 ottobre 1995 copia della sentenza n. 459 del 19 ottobre 1995 (doc. VII, n. 546) la quale ha dichiarato:

a) la illegittimità costituzionale dell'undicesimo comma dell'articolo 13 della legge della regione Basilicata 16 febbraio 1987 n. 2 (Disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica);

b) in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale del dodicesimo e del tredicesimo comma dell'articolo 13 della stessa legge regionale;

con lettera in data 31 ottobre 1995 copia della sentenza n. 478 del 19 ottobre 1995 (doc. VII, n. 556) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale della legge della regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995 (Norme transitorie di mobilità verticale);

con lettera in data 31 ottobre 1995 copia della sentenza n. 479 del 19 ottobre 1995 (doc. VII, n. 557) la quale ha dichiarato:

l'illegittimità costituzionale della legge della regione Lombardia riapprovata l'8 marzo 1995 (Norme transitorie concernenti il personale assunto a norma dell'articolo 3 della legge regionale 16 dicembre 1988, n. 59 per l'attuazione di progetti finalizzati).

La Corte costituzionale ha altresì depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 445 del 18 ottobre 1995 (doc. VII, n. 541) con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza in epigrafe;

n. 446 del 18 ottobre 1995 (doc. VII, n. 542) con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23, comma 4,

del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 (disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Vibo Valentia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 447 del 18 ottobre 1995 (doc. VII, n. 543), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 448 del 18 ottobre 1995 (doc. VII, n. 544), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 76 della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'articolo 2, numero 67, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81), dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

n. 458 del 18 ottobre 1995 (doc. VII, n. 545), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621 (Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune), convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, questione sollevata dalla provincia autonoma di Trento con il ricorso di cui in epigrafe, con riferimento agli articoli 8, numero 21, e 16 dello statuto speciale ed alle relative norme di attuazione, nonché all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, all'articolo 4 del decreto legislativo

16 marzo 1992, n. 266, ed all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386;

n. 460 del 19 ottobre 1995 (doc. VII, n. 547), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 46, comma 3, e 49, ultimo comma, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento all'articolo 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza in epigrafe;

n. 461 del 19 ottobre 1995 (doc. VII, n. 548), con la quale ha dichiarato:

che spetta allo Stato, e per esso al CIPE, adottare la delibera 11 ottobre 1994 che ha approvato il « Programma nazionale per l'introduzione di un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura ai sensi del regolamento CEE n. 2079/92 »;

che non spetta allo Stato individuare, nel contesto di tale programma, gli organi della provincia autonoma di Trento competenti ad intervenire ai fini dell'attuazione di tale programma. Conseguentemente, *annulla* i paragrafi 4.2, quarto capoverso; 4.7, secondo capoverso; 5.3, primo e secondo capoverso; 6, secondo capoverso., dello stesso programma nella parte in cui vengono indicati gli organi della provincia autonoma di Trento competenti all'attuazione;

n. 462 del 19 ottobre 1995 (doc. VII, n. 549), con la quale ha dichiarato:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 5, 6 ed 8, comma 3, della deliberazione legislativa riapprovata il 7 marzo 1995 dalla regione Toscana (Attribuzione ai comuni e alle province di beni immobili regionali), sollevate, con il ricorso in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli articoli 42, primo, secondo e terzo comma, 117, 119, primo e quarto comma, 121, quarto comma, della Costituzione;

n. 463 del 19 ottobre 1995 (doc. VII, n. 550), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, sollevata, in riferimento all'articolo 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Trieste con l'ordinanza di cui in epigrafe;

n. 471 del 19 ottobre 1995 (doc. VII, n. 551), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla regione siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alle note del Ministero delle finanze 10 agosto 1994, n. 3/1373/94 e 24 novembre 1993, n. 3/2138/93;

n. 472 del 19 ottobre 1995 (doc. VII, n. 552), con la quale ha dichiarato:

inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla regione siciliana nei confronti dello Stato, in relazione alla nota del Ministero delle finanze 27 agosto 1994, n. 3/1999/94;

n. 473 del 19 ottobre 1995 (doc. VII, n. 553), con la quale ha dichiarato:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 53 e 97 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di Lecce con le ordinanze indicate in epigrafe;

n. 476 del 19 ottobre 1995 (doc. VII, n. 554), con la quale ha dichiarato:

inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Puglia riapprovata il 21 febbraio 1995 (Norme in materia di riorganizzazione regionale), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli articoli 97 e 117 della Costituzione, in relazione, quest'ultimo, agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

n. 477 del 19 ottobre 1995 (doc. VII, n. 555), con la quale ha dichiarato:

non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della regione Basilicata riapprovata il 6 marzo 1995, concorrente « Abrogazione della legge regionale 17 aprile 1985, n. 20 (Partecipazione della regione Basilicata al Consorzio lucano universitario), sollevata, con il ricorso in epigrafe dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli articoli 97 e 117 della Costituzione, in relazione, quest'ultimo, agli articoli 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; 3, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 22, commi 6, 7, 8, 15, 16, 17, 19, 20, 21, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 539, 542, 543, 544, 547);

alla VI Commissione (doc. VII, nn. 540, 541, 550, 553);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 555, 557);

alla XIII Commissione (doc. VII, nn. 545);

alla I Commissione e alla II Commissione (doc. VII, n. 549);

alla I Commissione e alla VI Commissione (doc. VII, nn. 551, 552);

alla I e alla XI Commissione (doc. VII, nn. 548, 554, 556);

alla II e alla VIII Commissione (doc. VII, n. 546);

alla II e alla XII Commissione (doc. VII, nn. 537, 538);

nonché tutte, *alla I Commissione permanente*.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 2 novembre 1995, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza a favore degli ingegneri e architetti liberi professionisti, per gli esercizi 1993 e 1994 (doc. XV, n. 73).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 30 ottobre 1995, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio regionale stesso il 26 ottobre 1995, in ordine alla legge finanziaria per il 1996.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-274
Lire 1400